

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1514

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRETI, ROMITA, AMADEI, CIAMPAGLIA, DI GIESI, LONGO PIETRO, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, RIGHETTI, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI

Presentata il 4 giugno 1977

Modifica del primo comma dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il legislatore costituente, nell'approvare le norme codificate nella Costituzione della Repubblica italiana, con l'articolo 75 ha inteso introdurre nel nuovo ordinamento repubblicano uno strumento di democrazia diretta, qual è il *referendum* popolare, che consente agli elettori di chiedere l'abrogazione — totale o parziale — di leggi o di atti aventi valore di legge.

Il primo comma dell'articolo 75 della nostra « Carta costituzionale », infatti, stabilisce che « è indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali ». Il costituente, nel fissare il *quorum* di cinquecentomila elettori, ha inteso limitare il *referendum* abrogativo, per attribuire a questo istituto giuridico un carattere di eccezionalità. Infatti fino al *referendum* sul divorzio, il ricorso a questo istituto non si è verificato nel nostro paese con quella fre-

quenza cui oggi, per iniziative di talune minoranze politiche, assistiamo.

Non è nostra intenzione riferirci, in questa sede, a quanto è stato scritto, sull'argomento del *referendum*, da eminenti studiosi di diritto costituzionale. Non possiamo, però, non osservare che negli anni 1946 e 1947 gli elettori italiani erano circa 23 milioni, mentre, nelle ultime consultazioni politiche generali, gli aventi diritto al voto sono stati circa 37 milioni. Una differenza, quindi, di ben 14 milioni. Da questi dati rileviamo che il rapporto fra numero di elettori e numero delle firme (*quorum*) per richiedere validamente un *referendum* era, negli anni 1946-47, di 1 a 49 circa; oggi, invece, tale rapporto è di 1 a 74 circa.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che il costituente, nel fissare un *quorum* ha inteso stabilire un rapporto tra numero di elettori e numero dei richiedenti un *referendum*. Ed è proprio per rispettare la volontà del legislatore costituente e per la-

sciare integro il carattere di eccezionalità di questo istituto che oggi si rende necessario — pur mantenendo in vigore la garanzia costituzionale — aggiornare il *quorum* stabilito negli anni 1946-47, ripristinando il rapporto di uno a quarantatre circa.

Con l'intento di rispettare il consolidamento della norma costituzionale sul *referendum* abrogativo, sottoponiamo al vostro esame ed approvazione la seguente proposta di modifica del primo comma dell'articolo 75 della nostra Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica italiana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, è così modificato:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque consigli regionali ».